

Comune di ROSTA

Revisore unico

Verbale n. 16 del 02/11/2017

**PARERE SULLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI DELLA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA INTEGRATIVA CON I VINCOLI DI BILANCIO E CON QUELLI
DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE**

Il revisore unico

In relazione alla preintesa accordo decentrato integrativo per il 2017 è chiamato al controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del CCNL 01/04/1999, nonché ad istituti compresi nei CCNL 14 settembre 2000, 5 ottobre 2001 e 22 gennaio 2004.

Vista la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2017 redatta sugli schemi previsti dalla Ragioneria Generale dello Stato come stabilito dall'articolo 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, sulla quale è stato chiesto a questo Organo di esprimere un parere in ordine alla compatibilità sulla preintesa di accordo decentrato integrativo per l'anno 2017, sottoscritto in via preliminare in data odierna, relativo alla destinazione delle risorse decentrate, come quantificate con determinazione n. 74 del 18/05/2017, utilizzate per i vari istituti contrattuali per il 2017 (produttività, indennità, progressioni, lavoro straordinario, reperibilità, ecc).

Dato atto, altresì, che il verbale di accordo e la preintesa, sono stati regolarmente siglati dalla delegazione trattante di parte pubblica, dalla delegazione sindacale delle rappresentanze territoriali dei lavoratori e dalle R.S.U. (rappresentanze sindacali unitarie del personale dell'Ente).

Visti in particolare i prospetti allegati riportanti, nel dettaglio, il costo e le risorse necessarie a finanziare l'accordo.

Preso atto che la somma complessiva necessaria all'applicazione del contratto integrativo in premessa, ammonta ad € 39.196,21.

Preso atto altresì che non sono previste somme destinate alle progressioni orizzontali come indicato nella relazione tecnico finanziaria e illustrativa.

Rilevato che l'importo come sopra evidenziato, ivi compresi gli annessi oneri previdenziali ed assistenziali, trova integrale finanziamento nei fondi accantonati sugli stanziamenti dell'esercizio del 2017 deputati alla remunerazione del personale.

Dato atto che l'art. 5, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 1° aprile 1999, assegna al Revisore del Conto il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e, pertanto, sulla permanenza degli equilibri finanziari del bilancio stesso, senza, peraltro, entrare nel merito dei vari istituti contrattuali applicati.

Rammentato che l'art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, disciplina lo svolgimento della contrattazione collettiva su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

Preso atto che l'art. 40-bis art. 1 cita: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, sesto periodo, ovvero, in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva".

Visto che risultano rispettati i vincoli di cui all'art. 23, comma 2 bis del D. Lgs. n. 75/2017, che ha abrogato l'articolo 1 comma 236 della L. 208/201, variando il parametro di riferimento dall'anno 2015 all'anno 2016.

Rilevato che l'accordo in esame è coerente alle disposizioni di legge ed al contratto collettivo nazionale e che le somme necessarie all'applicazione del contratto integrativo citato, sono previste e disponibili in bilancio.

Vista la relazione congiunta prodotta dal Responsabile dei Servizi Finanziari e dal Responsabile del Servizio Segreteria, dalla quale risulta il rispetto e la piena copertura finanziaria dei fondi di cui sopra, nonché il rispetto delle normative vigenti in materia.

Da atto


della compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare

riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Gargallo, li 02 novembre 2017

IL REVISORE

Dott.ssa Valentina Crisà

A handwritten signature in black ink, reading "Valentina Crisà". The signature is written in a cursive style with a prominent vertical stroke at the beginning of the first name.